

Ammissione di 1 bambino al servizio di orario prolungato della scuola dell'infanzia provinciale. (L.P. n. 13/1977).

Determinazione n. 13289 del 26/11/2025

Ammissione di 1 bambino al servizio di orario prolungato della scuola dell'infanzia provinciale. (L.P. n. 13/1977).

N. 13289 DI DATA 26 NOVEMBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:

Ammissione di 1 bambino al servizio di orario prolungato della scuola dell'infanzia provinciale. (L.P. n. 13/1977).

RIFERIMENTO : 2025-S180-00099

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 4

IL DIRIGENTE

Vista la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, recante "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi", ed in particolare l'articolo 3, commi 1 e 4, i quali rispettivamente prevedono la proroga di diritto, per non più di sessanta giorni dalla scadenza, degli organi amministrativi non ricostituiti entro tale termine e la decadenza dei medesimi allo scadere del termine di proroga, con subentro nelle loro competenze, e fino alla ricostituzione degli stessi, del Dirigente del Servizio competente per materia.

Visto l'articolo 12 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), che attribuisce al Comitato di Gestione funzioni relative alle iscrizioni dei bambini alla scuola dell'infanzia, comprese quelle di iscrizione al prolungamento dell'orario scolastico eventualmente attivato nella scuola.

Dato atto che, per effetto della scadenza del termine di proroga dei Comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali, gli stessi risultano ormai tutti decaduti mentre è tutt'ora in itinere il procedimento volto al rinnovo degli stessi sulla base delle nuove "Modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13", adottate dal Dirigente del Servizio Attività educative per l'infanzia con determinazione n. 1405 di data 5 agosto 2022.

Rilevato quindi che, alla data di adozione del presente provvedimento, i Comitati di gestione decaduti non sono ancora stati ancora ricostituiti essendo ancora in corso i termini per la presentazione di eventuali reclami, e che pertanto, nelle attribuzioni di competenza degli stessi, subentra seppur provvisoriamente il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia.

Vista la domanda di ammissione al servizio di prolungamento d'orario per tre ore presso la scuola dell'infanzia provinciale di Torrione, presentata dai genitori di un bambino per l'a.s. 2025/2026, acquisita agli atti con nota di data 17/11/2025 (prot. n. 896865);

Preso atto della disponibilità del posto al servizio nelle suddette scuole, nella misura richiesta.

Preso atto, altresì, della regolarità della sopra citata documentazione presentata dai soggetti titolari della responsabilità genitoriale.

Osservato che l'accoglimento definitivo di ciascuna domanda, e la conseguenziale frequenza dei bambini

nelle scuole di rispettiva assegnazione o appartenenza, sono subordinati alla positività dell'esito dei controlli che verranno effettuati dai competenti circoli di coordinamento, in ottemperanza alle disposizioni di settore attualmente vigenti, al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al servizio scolastico.

Viste le disposizioni generali per l'iscrizione e l'ammissione alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2272 di data 30/12/2024.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00099

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 4

Vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia),

D E T E R M I N A

1. di ammettere, per quanto esposto in premessa, n. 1 bambino al servizio di orario prolungato della scuola dell'infanzia provinciale nella scuole dell'infanzia provinciale di attuale frequenza;
2. di condizionare la frequenza nelle rispettive scuole di appartenenza o di assegnazione, dei bambini riportati nel precedente punto 1), alla positività dell'esito dei controlli che saranno effettuati in ottemperanza alla normativa di settore vigente;
3. di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00099

Pag 3 di 4 CD

Num. prog. 3 di 4

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperì RIFERIMENTO : 2025-S180-00099

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 4